



A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

Oggetto: Appalti pubblici - Schema DPCM sui requisiti dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza - Parere Conferenza Regioni e Province autonome.

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

Il 16 ottobre scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso il parere sullo schema DPCM che definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del DL 66/2014, conv. in L. 89/2014.

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

Il parere evidenzia la problematica applicazione del citato DPCM a causa del quadro normativo su cui va ad incidere già molto complesso e stratificato, segnalando il rischio di un'ennesima paralisi del mercato degli appalti pubblici.

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

L'intesa della Conferenza sullo schema di DPCM è subordinata a:

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

- l'impegno formale del Governo di procedere all'istituzione di un Tavolo tecnico in sede di Conferenza Unificata, con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del MIT e del MEF per la soluzione dei problemi applicativi derivanti dalla normativa che disciplina il sistema di affidamento dei contratti pubblici;

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

- l'accoglimento del seguente emendamento "Il soggetto aggregatore individuato da ciascuna Regione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 66/2014 può operare anche attraverso un'organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata".

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)

All.
GR/mf